



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

N. 24 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 30-04-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MICHELA BELTRAME ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CONCAMARISE PER UN MASSIMO DI 8 ORE SETTIMANALI SINO AL 31/10/2020, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 3311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **aprile**, alle ore **10:30** in seguito a regolari inviti in forma telematica, si è così riunita la Giunta dell'Unione, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale dell'Unione ed in modalità sincronica, come previsto nelle Linee Guida del Sindaco-Presidente prot. 1684 dell'1.4.2020. All'appello risultano:

BONINSEGNA SILVANO
MALASPINA GIORGIO

Presente
Presente

Partecipa all'adunanza in videoconferenza ed in modalità sincronica da un luogo diverso dalla sede municipale, con funzioni di Segretario verbalizzante VOTANO ELEONORA, che nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, ha eseguito l'appello dei partecipanti, verificando "a video" l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza (come da Linee guida approvate con prot. 1684 dell'1.4.2020), nonché di essere da solo e di adottare durante tutta la durata del collegamento in videoconferenza gli accorgimenti necessari per evitare che altre persone possano ascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Dato atto che:

- che il Comune di Concamarise, con nota pervenuta al prot. n. 1920 del 17.04.2020, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018, al fine di avvalersi dell'attività lavorativa della dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, Sig.ra Michela Beltrame, inquadrata nella categoria C posizione economica C3, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici demografici;
- che nella succitata nota si fa richiesta di una prestazione lavorativa per un massimo di n. 8 ore settimanali fino al 31.10.2020, al di fuori dell'orario di lavoro;

Richiamati:

l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

il comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018 che recita "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".

l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, che quale prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione che definisca le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto, pertanto, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un Comune, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*";
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "*l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato*";
- si tratta di lavoro limitato nel tempo e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

Dato atto che la dipendente di questo Ente Sig.ra Beltrame Michela ha espresso il proprio consenso a prestare attività lavorativa presso il Comune di Concamarise per un massimo di n.8 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di lavoro;

Ritenuto di autorizzare la sig.ra Beltrame Michela a svolgere l'attività di supporto presso gli uffici demografici del Comune di Concamarise con la stipula di apposita convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per il periodo che va dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.10.2020, fatta salva la possibilità di recesso/risoluzione anticipati;

Considerato che la pandemia da Covid-19 rende necessario ridurre gli spostamenti del personale al di fuori della sede municipale e favorire lo smart working, per limitare il più possibile le presenze fisiche all'interno della sede municipale, allo scopo di contenere la diffusione del virus e tutelare la salute dei lavoratori;

Visto lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

1. Di autorizzare, la dipendente sig.ra Beltrame Michela, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Concamarise, dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione e sino al 31.10.2020, per un massimo di 8 ore settimanali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, nel quale sono definiti la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice di cui trattasi e che verrà stipulata tra il l'Unione dei Comuni Destra Adige ed il Comune di Concamarise;

3. Di dare atto che gli effetti della convenzione approvata decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di Comuni contraenti e, per accettazione, da parte della dipendente interessata e che la data di scadenza, fatto salvo il recesso/risoluzione anticipati, è fissata il 31.10.2020;
4. Di dare atto che, in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del COVID-19, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, della Regione Veneto e dell'ente di appartenenza, l'ente utilizzatore si impegna a ridurre al minimo gli spostamenti della dipendente dalla sede dell'Unione e la presenza della medesima presso la propria sede, favorendo l'attività dello smart working;
5. Di dare atto che la risoluzione della convenzione potrà avvenire anche per recesso unilaterale dell'Unione dei Comuni Destra Adige per esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali, nonché per l'esigenza di tutelare la salute della dipendente in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia da COVID-19;
6. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comune di Concamarise, alla dipendente interessata Beltrame Michela.

ALLEGATO:

CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI CONCAMARISE DI UNA DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE.

Addì _____ del mese di _____ dell'anno 2020, con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra
l'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE (VR), avente sede legale presso il Municipio di San Pietro di Morubio (VR) Via Motta n. 2, C.F e P.I. 03029350232, rappresentata da _____ in qualità di _____, domiciliata per la carica presso la sede comunale;

e

Il Comune di Concamarise codice fiscale n. 82002330239, sede legale via Capitello 1 – Concamarise (VR), legalmente rappresentato dal Sig. Mantovani Maurizio – *Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile*,
di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti";

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145 del 2018 prevede "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del

vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".

- che il Comune di Concamarise, con propria nota del 16/04/2020, prot. 1920 U.C.D.A. del 17.04.2020, ha chiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, fino al 31/10/2020, per un tempo di lavoro non superiore a 8 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, la Sig.ra Beltrame Michela, dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, inquadrata nella categoria C posizione economica C3, con profilo professionale di Istruttore amministrativo;
- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. ____ del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la dipendente Beltrame Michela è stata autorizzata allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Concamarise, dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione e sino al 31.10.20 per un massimo di 8 ore settimanali;

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22/01/2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, della dipendente Beltrame Michela, inquadrata nella Cat. C, posizione economica C3, profilo professionale istruttore amministrativo, da parte del Comune di Concamarise, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.10.2020.

Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e del consenso del dipendente.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

La dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Orario di lavoro

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative della dipendente sig.ra Beltrame Michela per un tempo di lavoro non superiore a n. 8 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Le prestazioni lavorative rese al Comune di Concamarise non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'Unione dei Comuni Destra Adige.

Le ore lavorative rese dalla dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

In considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del COVID-19, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, della Regione Veneto e dell'ente di appartenenza, l'ente utilizzatore si impegna a ridurre al minimo gli spostamenti della dipendente dalla sede dell'Unione e la presenza della medesima presso la propria sede, favorendo l'attività dello smart working.

A tal proposito si precisa che l'orario di lavoro della Sig.ra Beltrame Michela presso l'Unione dei Comuni Destra Adige è così articolato:

lunedì: 8:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00; martedì 8:00 – 14:00; mercoledì 8:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00; giovedì 8:00 – 14:00; venerdì 8:00 – 14:00.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro, l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia di orario di lavoro (D. Lgs.vo n. 66/03), comprendendo in tale limite massimo sia il lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario. Qualora l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni Destra Adige avesse la necessità di far prestare lavoro straordinario alla propria dipendente, ne darà preventivamente comunicazione al Comune di Concamarise al fine di consentire il rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. n. 66/2003.

ART. 5 – Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all'Unione dei Comuni Destra Adige a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

La prestazione lavorativa resa dalla dipendente sig.ra Beltrame Michela a favore dell'ente utilizzatore, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Le ferie sono autorizzate dal Segretario dell'Unione dei Comuni Destra Adige. La dipendente in ogni caso è considerata in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione; pertanto l'ente utilizzatore non può usufruire delle prestazioni lavorative della dipendente, quando la stessa goda di ferie concesse dall'ente di provenienza.

Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa all'Unione dei Comuni Destra Adige che provvederà ad informare tempestivamente l'ente utilizzatore.

ART. 6 – Trattamento economico

Alla dipendente, Sig.ra Beltrame Michela, verrà corrisposto dall'Unione dei Comuni Destra Adige il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso l'ente utilizzatore verrà retribuito dallo stesso, secondo il trattamento fondamentale in godimento presso l'Unione dei Comuni Destra Adige, calcolato sulle ore effettivamente svolte, per un massimo di 8 ore settimanali.

Ciascun Ente provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria competenza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolti dalla dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente con l'Ente titolare;
- per scadenza;
- per risoluzione consensuale da parte degli enti interessati;
- per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali
- per recesso unilaterale del Comune di Concamarise qualora emergano gravi irregolarità riconducibili alla responsabilità esclusiva della dipendente assegnata o per il venir meno dei motivi che hanno determinato il ricorso all'utilizzazione temporanea dello stesso;
- per recesso unilaterale dell'Unione dei Comuni Destra Adige per esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali, nonché per l'esigenza di tutelare la salute del lavoratore in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del COVID-19.

In ogni caso la risoluzione/recesso dal presente accordo è subordinato all'osservanza di un periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni consecutivi solari a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali degli enti. In caso di recesso la dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso l'Unione dei Comuni Destra Adige.

Art. 8 - Definizione del contenzioso

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni stipulanti in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono preventivamente definite mediante accordi bonari. Nel caso non sia esperibile la composizione bonaria della vertenza è competente il Foro di Verona.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE _____

COMUNE DI CONCAMARISE _____

LA DIPENDENTE
(per accettazione dell'incarico) _____

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BONINSEGNA SILVANO

Il Segretario
F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 04-05-2020 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 04-05-2020

R.P. N 173

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, _____

Il Responsabile del Procedimento
Tambara Ivo



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 22 DEL 23-04-20

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MICHELA BELTRAME ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CONCAMARISE PER UN MASSIMO DI 8 ORE SETTIMANALI SINO AL 31/10/2020, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 3311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 30-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to VOTANO ELEONORA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 30-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA